



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Verbania

- Ai colleghi Sostituti **SEDE**
- Al Responsabile dell'A.R.P.A. - Dipartimento V.C.O. **OMEGNA (VB)**
- Al Comandante del N.O.E. dei Carabinieri **TORINO**
- Al Comandante del N.A.S. dei Carabinieri **TORINO**
- Al Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato **TORINO**
- Al Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato **VERBANIA**
- Al Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato **NOVARA**
- Al Comandante della Polizia Provinciale **DOMODOSSOLA**
- Ai Comandanti delle Polizie Municipali **LORO SEDI**
- Al Dirigente del Settore V Ambiente e Georisorse della Provincia **VERBANIA**
- Al Responsabile della Sezione regionale del Piemonte Dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali **TORINO**
- e per conoscenza:
- Al Questore **VERBANIA**
- Al Comandante Provinciale dei Carabinieri **VERBANIA**
- Al Comandante Provinciale dei Carabinieri **NOVARA**
- Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza **VERBANIA**
- Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza **NOVARA**
- Alla Segreteria **SEDE**

Arpa Piemonte		SC n.12 - DIPARTIMENTO DEL V.C.O.	
del 15 LUG. 2015		Fasc.	
Pred. N. 58455	Anno	Classe	Sottocl.
Titolo		Fasc.	

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI**

**A) INTRODUZIONE.**

La legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"<sup>1</sup> ha introdotto per le contravvenzioni in materia ambientale, previste dal Codice dell'Ambiente (d.lgs. 03.04.20106, n. 152), la procedura della c.d. "estinzione della contravvenzione previa regolarizzazione", adottando, pertanto, una modalità analoga a quella già esistente per le

<sup>1</sup> La legge 22.05.2015, n. 68 è stata pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 122 del 28.05.2015.



contravvenzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro<sup>2</sup>.

La nuova disciplina è contenuta negli introdotti **articoli 318-bis, 318-ter, 318-quater, 318-quinquies, 318-sexies, 318-septies e 318-octies del d.lgs. n. 152/2006**<sup>3</sup>.

Si tratta di una disciplina di favore per il "contravventore ambientale", il quale, in presenza dei presupposti previsti dalle legge, viene ammesso ad una procedura che può condurre all'estinzione del reato.

Lo scopo della nuova normativa è, pertanto, quello di eliminare tutte quelle situazioni d'illiceità che pongano in pericolo il bene primario dell'ambiente inteso in senso lato, attraverso la condotta fattiva e premiale dell'indagato.

Occorre sottolineare che le nuove norme si applicano **solo ai procedimenti iscritti successivamente al 29.05.2015**, data di entrata in vigore della legge n. 68/2015<sup>4</sup>.

#### **B) I PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA'.**

I presupposti di applicabilità della nuova disciplina sono contenuti negli artt. 318-bis e 318-quater comma 2 del d.lgs. n. 152/2006: i primi due sono di tipo positivo e cioè devono esserci affinché possa attivarsi la procedura della estinzione della contravvenzione previa regolarizzazione; il terzo è di tipo negativo e, pertanto, non deve esserci al fine sopra indicato.

- 1) **presupposto positivo:** deve trattarsi di una **contravvenzione in materia ambientale prevista dal d.lgs. n. 152/2006 (art. 318-bis del d.lgs. n. 152/2006)**<sup>5</sup>;
- 2) **presupposto positivo:** la suddetta contravvenzione deve essere **punita** nei seguenti termini:
  - solo con l'ammenda;**
  - oppure, in via alternativa, con l'arresto o con l'ammenda;**
  - oppure, in via cumulativa, con l'arresto e con l'ammenda** (art. 318-quater comma 2 del d.lgs. n. 152/2006)<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Cfr. art. 20 e seguenti del d.lgs. 19.12.1994, n. 758, recante "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" e art. 301 e seguenti del d.lgs. 09.04.2008, n. 81.

<sup>3</sup> Cfr. art. 1 comma 9 della legge n. 68/2015: "Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente: «Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale (...)».

<sup>4</sup> Ciò si ricava dal combinato disposto dell'art. 3 comma 1 della legge n. 68/2015 e dell'attuale art. 318-octies del d.lgs. n. 152/2006. Infatti, la prima norma richiamata (art. 3 comma 1 della legge n. 68/2015) prevede che le disposizioni di cui alla legge n. 68/2015 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La legge n. 68/2015 è stata pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 122 del 28.05.2015 e, pertanto, è entrata in vigore il 29.05.2015. La seconda norma richiamata (art. 318-octies del d.lgs. n. 152/2006) prevede, invece, che le norme della parte sesta-bis del d.lgs. n. 152/2006 (Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale) non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte.

<sup>5</sup> Cfr. art. 318-bis del d.lgs. n. 152/2006: "1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto (...)".

<sup>6</sup> Ciò si ricava indirettamente dall'art. 318-quater comma 2 del d.lgs. n. 152/2006: "2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare



La legge, quindi, non indica quali siano le contravvenzioni del Codice dell'Ambiente cui si applica la disciplina della prescrizione a fini di regolarizzazione, limitandosi a prevedere che si tratti di una contravvenzione in materia ambientale, prevista dal d.lgs. n. 152/2006, punita nei termini sopra indicati.

Pertanto, la nuova disciplina non è applicabile alle contravvenzioni in materia ambientale, previste dal d.lgs. n. 152/2006, ma punite con la sola pena dell'arresto, quali la contravvenzione di cui all'art. 255 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006<sup>7</sup>.

**3) presupposto negativo: la contravvenzione non deve aver cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art. 318-bis, d.lgs. n. 152/2006)<sup>8</sup>.**

L'apprezzamento di tale presupposto **compete all'organo accertatore** e cioè all'organo che accerta la contravvenzione (organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p. ovvero polizia giudiziaria), in quanto la legge non prevede una *formale interlocuzione preventiva* del pubblico ministero. Resta ovviamente impregiudicata per l'organo accertatore la facoltà d'interpellare il pubblico ministero di turno.

Se l'organo accertatore ritiene che la contravvenzione abbia cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, intese in senso ampio dovrà indicare nella c.n.r. le circostanze di fatto/le ragioni che impediscono d'impartire la prescrizione a fini di regolarizzazione.

Si reputa, tuttavia, che sia possibile una *formale interlocuzione successiva* del pubblico ministero, una volta pervenuta la c.n.r. Il pubblico ministero, infatti, qualora ritenga non soddisfacente l'apprezzamento dell'organo accertatore, ha la facoltà di chiedere allo stesso di provvedere agli adempimenti necessari per attivare la procedura di estinzione del reato previa regolarizzazione, indicati negli artt. 318-ter e 318-quater del d.lgs. n. 152/2006<sup>9</sup>.

L'apprezzamento in merito dell'organo di vigilanza costituisce, quindi, il punto nevralgico della nuova normativa. Ciò impone l'esigenza d'individuare un **criterio-guida**, al fine di operare una corretta valutazione. Tale criterio è

---

*in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa*".

<sup>7</sup> Cfr. art. 255 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006: "3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno (...)".

<sup>8</sup> Cfr. art. 318-bis del d.lgs. n. 152/2006: "1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette".

<sup>9</sup> Ciò in applicazione analogica del disposto dell'art. 318-quinquies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006: "1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater".



quello della c.d. "**finalità della prescrizione**" e cioè che guarda al fine per cui la prescrizione può essere impartita: la procedura di favore deve, pertanto, essere attivata quando gli effetti della contravvenzione accertata possono essere rimossi attraverso l'adempimento e, quindi, quando il comportamento fattivo del contravventore consente la messa in pristino dello stato originario dei luoghi.

### C) LE FASI DELLE PROCEDURA.

Dopo aver esaminato quali sono i presupposti di applicabilità della nuova procedura della estinzione delle contravvenzioni previa regolarizzazione, vediamo adesso quali sono i relativi passaggi procedurali, indicati agli **artt. 318-ter e seguenti del d.lgs. n. 152/2006**.

#### 1) LA DAZIONE DI UNA PRESCRIZIONE FINALIZZATA E ASSEVERATA INDICANTE IL TERMINE.

Una volta accertata la sussistenza dell'illecito e la ricorrenza dei presupposti previste dalla legge per attivare la procedura, deve essere impartita al contravventore una "**apposita**" prescrizione. Tale prescrizione viene impartita dall'**organo di vigilanza**, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p. ovvero dalla **polizia giudiziaria** (art. 318-ter comma 1 del d.lgs. n. 152/2006).

La prescrizione deve essere:

-**finalizzata ad eliminare la contravvenzione accertata** (ecco perché la legge la definisce "**apposita**");

-**asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata** (art. 318-ter comma 1 del d.lgs. n. 152/2006).

L'ente specializzato è l'A.R.P.A.

Se la contravvenzione ambientale viene accertata dalla polizia giudiziaria non specializzata è necessario che questa si coordini con gli organi tecnici operanti in materia (A.R.P.A.) o con la polizia giudiziaria specializzata (N.O.E. dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Corpo di Polizia Provinciale del V.C.O.).

Quanto al **contenuto della prescrizione** esso non consiste semplicemente nella cessazione della condotta penalmente rilevante che abbia carattere permanente o nella non reiterazione della stessa, ove si tratti di condotta ad effetto istantaneo o già esaurita. Trattasi, infatti, di comportamenti dovuti dal contravventore, senza che occorra alcuna prescrizione.

Il contenuto della prescrizione "**può**" esplicitarsi in qualcosa di più, in quanto l'organo accertatore con la prescrizione può imporre **specifiche misure** atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose (art. 318-ter comma 3 del d.lgs. n. 152/2006).

Si reputa che tale facoltà diventi obbligo nei casi in cui l'illecito risulti protratto nel tempo e si sostanzi in una condotta reiterata del contravventore e nei casi in cui, sebbene a fronte di una condotta cessata, risultino accertati episodi di contaminazione del suolo o dell'acqua.



Particolare attenzione dovrà, inoltre, essere prestata nella dazione della prescrizione, quando la regolarizzazione sia compatibile con la prosecuzione dell'attività.

L'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria che impartisce la prescrizione deve, in tale contesto,  **fissare un termine per la regolarizzazione**. Il legislatore non indica la durata di tale termine, prevedendo, però, che esso  **non sia superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario per effettuare la regolarizzazione**. Ciò significa che il  **termine** dovrà sempre essere  **contenuto** nel massimo, anche al fine di non legittimare una protrazione dell'attività in condizioni di rischio accertato.

Il  **verbale** redatto ex art. 318 bis e ss. del d.lgs. n. 152/2006 dovrà pertanto, comporsi delle seguenti parti:

- violazione**: indicazione dell'articolo di legge violato con la motivazione;
- prescrizione**: indicazioni tecniche specifiche sulle modalità tecniche per ottemperare alla norma violata;
- termine per la regolarizzazione**: termine temporale in cui il contravventore deve ottemperare alla prescrizione impartita.

A richiesta del contravventore, il  **termine** per la regolarizzazione può essere  **prorogato**, per una sola volta, per un periodo non superiore a 6 (sei mesi), solo e soltanto in presenza di  **specifiche e documentate circostanze, non imputabili al contravventore** che determinino un ritardo nella regolarizzazione.

Il  **provvedimento** di proroga del termine deve essere  **motivato** e deve essere  **comunicato immediatamente** al pubblico ministero (art. 318-ter comma 2 del d.lgs. n. 152/2006).

Dalla lettura della norma si evince, quindi, che l'istanza di proroga del termine da parte del contravventore deve essere presentata non al pubblico ministero, ma all'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria che ha impartito la prescrizione.

La proroga del termine è, pertanto, un istituto eccezionale, da riservare a situazioni complesse (ad esempio adempimenti che richiedano autorizzazioni da parte di organi pubblici).

## 2) LA NOTIFICA/COMUNICAZIONE DI COPIA DELLA PRESCRIZIONE.

L'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria che ha impartito la prescrizione deve notificare o comunicare copia della prescrizione impartita anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore (art. 318-ter comma 2 del d.lgs. n. 152/2006).

La norma fa riferimento alle c.d. "organizzazioni complesse", in cui il contravventore può, ad esempio, identificarsi nel direttore dello stabilimento e cioè in un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa.

## 3) LA COMUNICAZIONE DELLA N.D.R. AL PUBBLICO MINISTERO.

Dopo aver accertato la contravvenzione ambientale e dopo aver impartito la prescrizione resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico



ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., e, pertanto, senza ritardo (art. 318-ter comma 4 d.lgs. n. 152/2006).

#### **4) LA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE.**

Entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata **secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione** (art. 318-quater comma 1 del d.lgs. n. 152/2006);

**Il termine di 60 giorni è dilatorio: si raccomanda, pertanto, di contenerlo virtuosamente al massimo.**

Come indicazione operativa è opportuno che ogni organo accertatore predisponga apposito scadenziario dei controlli e si premuri di effettuare il controllo secondo tempistiche pressoché coeve alla scadenza del termine, anche al fine di consentire al pubblico ministero tempestivamente informato il sequestro preventivo dell'area interessata da situazioni di irregolarità non rimosse o gli altri interventi urgenti del caso.

All'esito del controllo possono profilarsi due "strade" alternative:

- esatto e tempestivo adempimento della prescrizione;
- inadempimento della prescrizione, totale o non esatto e/o non tempestivo.

#### **5) ESATTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE: AMMISSIONE DEL CONTRAVVENUTORE AL PAGAMENTO IN SEDE AMMINISTRATIVA.**

Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare, in sede amministrativa, nel termine di 30 (trenta) giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (art. 318-quater comma 2 del d.lgs. n. 152/2006).

A tal fine l'**adempimento** della prescrizione deve essere **esatto** e cioè effettuato secondo le modalità indicate dall'organo accertatore e **tempestivo** e cioè avvenuto entro il termine indicato nella prescrizione.

Il termine di 30 giorni è **perentorio e improrogabile**. Il pagamento oltre il termine indicato non comporta l'estinzione della contravvenzione.

#### **6) LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO DELL'ADEMPIMENTO E DELL'EVENTUALE PAGAMENTO.**

Entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma (art. 318-quater comma 2).

**Il termine di 120 giorni è dilatorio: si raccomanda, pertanto, di contenerlo virtuosamente al massimo.**

Al fine di comprovare l'avvenuto pagamento sarà necessario acquisire dall'interessato e trasmettere la copia del versamento effettuato, mentre la "comunicazione ufficiale" potrà essere inviata come seguito atti.



**7) INADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE: COMUNICAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO E AL CONTRAVVENORE DELL'INADEMPIMENTO.**

Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravvenitore, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione (art. 318-*quater* comma 3 del d.lgs. n. 152/2006).

**Il termine di 90 giorni è dilatorio: si raccomanda, pertanto, di contenerlo virtuosamente al massimo.**

Vediamo che cosa accade in caso di **adempimento della prescrizione "non esatto"** e cioè realizzato con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore.

La legge prevede che tale adempimento sia valutato ai fini dell'applicazione della disciplina dell'oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative di cui dell'art. 162-bis c.p. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

A tal fine è, però, necessario che l'adempimento "non esatto" comporti, comunque, **l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione** (art. 318-*septies* comma 3 del d.lgs. n. 152/2006).

Potrebbe anche accadere che il contravvenitore **adempia** alla prescrizione **"fuori termine"** e cioè in modo **"non tempestivo"**, in un tempo superiore a quello indicato con la prescrizione.

Anche in questo caso tale adempimento è valutato ai fini dell'applicazione della disciplina dell'oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative di cui dell'art. 162-bis c.p. e la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

A tal fine è, però, necessario che si tratti, comunque, di un adempimento **"congruo" (o "esatto) ai sensi dell'art. 318-*quater* comma 1 del d.lgs. n. 152/2006.** Pertanto, l'organo accertatore dovrà verificare che la violazione sia stata eliminata secondo le modalità indicate dalla prescrizione (art. 318-*septies* comma 3 del d.lgs. n. 152/2006).

**D) DURATA DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE E ATTI/ATTIVITA' CONSENTITE.**

La n.d.r. comunicata dall'organo accertatore viene iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., ma resta, in un certo senso, "congelata", in quanto il procedimento resta sospeso.

Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 318-*quater* commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006 e cioè la comunicazione dell'adempimento della prescrizione e dell'eventuale pagamento o la comunicazione dell'inadempimento (art. 318-*sexies* comma 1 del d.lgs. n. 152/2006).



Il procedimento rimane, parimenti, sospeso fino al suddetto momento anche nel caso previsto dall'art. 318-quinquies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e cioè nel caso delle n.d.r. non pervenute dall'organo di accertatore (art. 318-sexies comma 2 del d.lgs. n. 152/2006).

La sospensione del procedimento non preclude/impedisce il compimento dei seguenti atti/attività:

- la richiesta di archiviazione;
- l'assunzione delle prove con incidente probatorio;
- gli atti urgenti di indagine preliminare;
- il sequestro preventivo ex art. 321 e ss. c.p.p. (art. 318-sexies comma 3 del d.lgs. n. 152/2006).

#### **E) L'ESTINZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE.**

La contravvenzione si estingue se il contravventore:

- adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza;
- adempie nel termine fissato;
- provvede al pagamento previsto dall'art. 318-quater comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e cioè al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 318-septies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006). Il pagamento deve essere tempestivo e cioè effettuato entro e non oltre il termine perentorio dei 30 giorni.

In presenza di queste tre condizioni, il pubblico ministero chiede al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento, essendo la contravvenzione estinta (art. 318-septies comma 2 del d.lgs. n. 152/2006).

#### **F) CONSIDERAZIONI.**

La casistica presentatasi in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro rende opportuno effettuare alcune considerazioni vevoli anche nei casi di estinzione della contravvenzioni ambientali.

L'obbligo di sospendere il procedimento (fatta salva l'archiviazione) sino a che non perviene al pubblico ministero una delle comunicazioni di cui all'art. 318-quater commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006 (comunicazione dell'adempimento della prescrizione e dell'eventuale pagamento o comunicazione dell'inadempimento) configura una **condizione di procedibilità dell'azione penale**, in quanto il pubblico ministero non può esercitare l'azione penale in nessuna delle forme previste dalla legge, fino a quando non sia pervenuta una delle suddette comunicazioni.

L'organo di accertatore **non può imporre al contravventore** in sede di prescrizione, l'**onere di comunicare l'avvenuto adempimento**, in quanto la verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite compete esclusivamente





all'organo di vigilanza, come prescritto dall'art. 318-quater del d.lgs. n. 152/2006<sup>10</sup>.

La legge non prevede la facoltà del contravventore ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di chiedere una **"rateizzazione" del pagamento**. Infatti, il legislatore ha espressamente previsto (art. 318-ter comma 1 del d.lgs. n. 152/2006) la prorogabilità del termine originariamente imposto al contravventore, per provvedere all'adempimento alle prescrizioni impartite, ma non ha codificato analoga facoltà per quanto concerne il termine perentorio di 30 giorni di cui all'art. 318-quater del d.lgs. n. 152/2006, relativo al pagamento della *"somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa"*<sup>11</sup>.

Pertanto, anche alla luce dell'esperienza maturata nell'analogo ambito delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di lavoro, si consiglia di rappresentare immediatamente al contravventore ammesso al pagamento che nessuna istanza di rateizzazione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, presentata all'organo accertatore o al pubblico ministero, potrà essere accolta, poiché la legge non attribuisce tale potere né al personale dell'organo accertatore, né al pubblico ministero.

#### G) RACCOMANDAZIONI.

Si raccomanda il **rispetto e in contenimento delle scansioni temporali fissate dalla legge** e l'eliminazione dei c.d. "tempi morti", allo scopo di non rallentare le determinazioni del pubblico ministero sia in ordine alla definizione del procedimento (esercizio dell'azione penale/richiesta di archiviazione), sia ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sequestro preventivo.

Verbania, 15.07.2015.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(FF. dott. *Fabrizio Argentieri*)



IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott. *Laura Carfera*)

<sup>10</sup> Cfr. Cass. Pen., Sez. 3, 08.01.2009, n. 12483: *"In tema di tutela penale del lavoro, ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 compete a quest'ultimo, né tale organo può imporre al contravventore, in sede di prescrizioni, l'onere di comunicare l'avvenuto adempimento, stante il divieto previsto dall'art. 23 Cost. di imporre prestazioni personali se non in base alla legge. (Fattispecie nella quale il contravventore aveva tardivamente comunicato all'organo di vigilanza l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite)"*.

<sup>11</sup> Cfr. Cass. Pen., Sez. 3, 15.05.2008, n. 28831.